

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
162/2012/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI, IN MATERIA DI FLUSSI INFORMATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: Codice privacy);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10), di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, GOP 71/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;

- l'articolo 27, della legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga anche della società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- in particolare, l'articolo 1-bis, della legge 129/10 prevede che:
 - a. le modalità di gestione dei flussi informativi sono stabilite dall'Autorità (comma 2);
 - b. i flussi del SII potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorità, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito (comma 2);
 - c. gli specifici criteri e le modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili sono adottate dall'Autorità nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante) (comma 3);
 - d. le informazioni scambiate nell'ambito del SII, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima (comma 4);
 - e. nelle more dell'effettiva operatività del SII, l'Autorità definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore (comma 4);
- l'Allegato A, alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII e:
 - a. individua nell'Acquirente unico il Gestore del SII;
 - b. stabilisce che, nella fase di esercizio del SII, tra i compiti attribuiti al Gestore del SII sia compresa la gestione del Registro Centrale Ufficiale (RCU) - vale a dire il registro contenente l'elenco completo dei punti di prelievo di energia elettrica e gas naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione dei processi del SII -, e stabilisce inoltre che il Gestore provveda a garantire che i dati ivi depositati corrispondano a quanto comunicato dagli Utenti (i soggetti che utilizzano il SII), prevedendone il dovuto e tempestivo aggiornamento;
 - c. prevede che il Gestore debba garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo e che, a tal fine, il Gestore si debba dotare di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati;
- con la deliberazione 79/2012, l'Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del SII ed ha individuato i soggetti tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di Utenti, stabilendo altresì che le procedure di accreditamento, al fine di consentire l'avvio della prima fase del SII, siano ultimate entro il giorno 31 dicembre 2012;

- con la deliberazione 132/2012, l’Autorità ha definito le modalità attraverso cui le imprese distributrici sono tenute a popolare l’RCU, prevedendo, in particolare, quali dati relativi ai punti di prelievo debbano essere caricati nell’RCU e le modalità di aggiornamento delle informazioni caricate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione della legge 129/10:
 - a) la gestione dei flussi, relativi alle informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, può essere efficacemente garantita attraverso l’istituzione ed il funzionamento di una banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali nel settore energetico (di seguito: BICSE), facente parte del SII e gestita dall’Acquirente unico, quale Gestore del SII;
 - b) l’Autorità definisce gli indirizzi generali con riferimento al caso in cui i flussi informativi attraverso il SII – le cui modalità di gestione sono sempre stabilite dall’Autorità - comprendano anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti e richiede alle Commissioni parlamentari competenti il parere su tali indirizzi;
 - c) le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito;
- i ricordati indirizzi generali dovranno riguardare, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) i criteri di classificazione delle informazioni contenute nella BICSE e le relative modalità di alimentazione, prevedendo meccanismi che utilizzino il più possibile dati ed informazioni già presenti nell’RCU e negli altri archivi informatici (gestiti dall’Acquirente Unico) in cui sono memorizzate tutte le richieste relative ai singoli processi riguardanti il cliente finale, mantenendo, al contempo, la possibilità che alcuni dati siano raccolti specificatamente per la BICSE;
 - b) i criteri di identificazione dei soggetti che possono accedere alla BICSE, anche al fine di escludere soggetti che non operano nell’ambito del settore energetico;
 - c) i criteri sulla base dei quali sono definiti gli obblighi dei soggetti che accedono alla BICSE in termini di sicurezza e gestione dei dati, al fine di garantire la tracciabilità di ogni accesso alla BICSE;
 - d) i criteri e le modalità con cui i soggetti che consultano la BICSE e il Gestore devono provvedere alle necessarie informative, a beneficio dei clienti finali, circa il trattamento dei dati che verranno gestiti nella BICSE;
 - e) i criteri necessari per la corretta definizione di ulteriori tutele circa i dati contenuti nella BICSE, quali, a titolo di esempio, la previsione di un tempo massimo di conservazione dei dati nonché il diritto di accesso alla BICSE da parte dei clienti finali interessati e di misure sanzionatorie e prescrittive nel caso di violazione delle disposizioni dettate per il funzionamento del sistema e a garanzia della veridicità e correttezza delle informazioni trattate;
- con la comunicazione del 13 marzo 2012 (prot. Autorità del 13 marzo 2012 n. 7671), gli uffici dell’Autorità hanno trasmesso agli uffici del Garante, nell’ambito della collaborazione tra le due istituzioni, una nota di sintesi avente

ad oggetto le proposte in tema di indirizzi generali che l'Autorità intende prevedere ed implementare in attuazione della normativa vigente;

- la predetta nota è stata redatta a seguito di specifici incontri tra gli Uffici dell'Autorità e gli Uffici del Garante e con gli stessi condivisa, al fine di assicurare in particolar modo che gli indirizzi generali fossero coerenti con le previsioni in materia di protezione dei dati personali;
- ai fini dell'istituzione e del funzionamento della BICSE, dovranno essere successivamente stabilite, in coerenza con gli indirizzi generali, previsioni più specifiche per quel che attiene alle informazioni in essa contenute, alle modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché agli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche in tema di tutela dei clienti finali e di protezione dei loro dati personali, nonché l'eventuale possibilità di definire misure transitorie per l'implementazione di ulteriori modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato alla definizione delle informazioni contenute nella BICSE, delle modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché degli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche in tema di tutela dei clienti finali ed in coerenza con quanto previsto dal Codice privacy;
- prevedere che, nell'ambito del procedimento:
 - a) siano preventivamente sentite le Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali che l'Autorità intende stabilire;
 - b) possano essere adottate anche misure transitorie e limitate, in coerenza con gli indirizzi generali presentati alle Commissioni parlamentari e del relativo parere, nelle more della completa operatività del SII

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti finalizzati alla definizione delle informazioni contenute nella BICSE, delle modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché degli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche in tema di tutela dei clienti finali ed in coerenza con quanto previsto dal Codice privacy;
2. di prevedere che nell'ambito di questo procedimento:
 - a) siano preventivamente sentite le Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali che l'Autorità intende stabilire, al fine di acquisire il parere previsto dalla legge 129/10;
 - b) possano essere adottate anche misure transitorie, in coerenza con gli indirizzi generali presentati alle Commissioni parlamentari e del relativo parere, nelle more della completa operatività del SII;

3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché siano convocate - successivamente all'acquisito parere delle Commissioni parlamentari e qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento - audizioni dei soggetti interessati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili alla formazione e all'adozione dei provvedimenti in materia e per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni